

Testo a fronte



**Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30.**

**Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione**

**Progetto di legge n. 93/12^**

“Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)”

<p align="center"><b>Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30</b></p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.</p>	<p align="center"><b>Progetto di legge n. 93/12<sup>^</sup></b></p> <p>Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)</p>
<p align="center"><b>Articolo 15</b></p> <p align="center"><i>(Modifiche agli atti di programmazione europea)</i></p> <p>1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, <del>sono approvate dal Consiglio regionale.</del></p> <p>2. Per modifiche sostanziali si intendono:</p> <p>a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;</p> <p>b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni <del>e la soppressione di operazioni esistenti.</del></p> <p><del>3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione</del></p>	<p align="center"><b>Articolo 15</b></p> <p align="center"><i>(Modifiche agli atti di programmazione europea)</i></p> <p>1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, <b>sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.</b></p> <p>2. Per modifiche sostanziali si intendono:</p> <p>a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria <b>che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali;</b></p> <p><b>b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali.</b></p>

~~consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici  
giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il  
parere si ritiene reso in senso favorevole.~~